



CONVENZIONE

EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS.117 / 2017)
CON L'ASSOCIAZIONE
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO COLLI ALBANI ODV
PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
A BENEFICIO DEI CITTADINI DEL
COMUNE DI ROCCA DI PAPA

L'anno..... addìdel mese di.....
in..... Presso.....

.....Tra

Il **COMUNE DI ROCCA DI PAPA** con sede in Viale Enrico Ferri n. 65 - 00040 ROCCA DI PAPA (RM), Partita IVA: 00975471004 Codice Fiscale: 01238260580, rappresentato da, nato il _____ a _____, il quale agisce nel presenta atto in qualità di _____, ed in rappresentanza dell'ente,

E

L'Associazione denominata **CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV** Partita IVA/codice fiscale **12669101003** con sede legale in via Pietro Nenni, 6 00047 Marino (RM) iscritta nel Registro regionale del volontariato con numero di repertorio **87443** in data 24/02/2023 protocollo n° 0209804 rappresentata dalla Sig.ra **Hilary Atkins** nata il 2/03/1957 a Northampton (GBR) la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa.

Premesso

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);



- che il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, *“mediante procedure comparative riservate alle medesime”* nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura selettiva, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata **CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV**, iscritta nell'apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, delle attività:

- 1) Attività di trasporto ed accompagnamento disabili ed anziani per sottoporsi a cure e visite mediche.
- 2) Servizio farmaci a domicilio;
- 3) Consegne pacchi alimentari a famiglie bisognose
- 4) Servizi vari richiesti di volta in volta

ART. 2 - FINALITÀ

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

ART. 3 - RESPONSABILI DEL PROGETTO

I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune e dall'Associazione sono il Sig. e la Sig.ra **Hilary Atkins**

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

ART. 4 - IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a svolgere le seguenti attività, oggetto di convenzione:

- a) Attività di trasporto e accompagnamento disabili e anziani per sottoporsi a cure e visite mediche. Tale attività verrà svolta al fine di garantire ai soggetti che ne usufruiscono un'adeguata assistenza;
- b) Servizio farmaci a domicilio, con le modalità organizzative; stabilite sulla base di un idoneo protocollo d'intesa con gli Enti e le istituzioni competenti;
- c) Consegne pacchi alimentari. Tale attività rivolta a famiglie bisognose viene svolta allo Sportello Sociale;
- d) Per i Servizi vari richiesti dal Comune verranno valutati di volta in volta.

ART. 5 - IMPEGNO DEL COMUNE

Il Comune di ROCCA DI PAPA si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

ART. 6 - RIMBORSI

Il valore dei rimborsi sarà valutato di volta in volta.

ART. 7 - DURATA

La presente convenzione ha validità di anni 3 dalla data di sottoscrizione.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

ART.9 – VARIE

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Il Comune e l'Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono

PER IL COMUNE

.....

PER L'ASSOCIAZIONE

.....